



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



SERVIZIO STUDI

Documento 24 - 2019

DDL n. 506 - 128/A

*Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale*

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

XVII Legislatura - novembre 2019



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

## Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

# INDICE

## SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI.....	4
STRUTTURA ED OGGETTO .....	5
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA .....	7
RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE.....	7

## SCHEDA DI LETTURA

NOTE DESCRITTIVE DEL TESTO .....	10
----------------------------------	----

**SCHEDA DI SINTESI**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>DISEGNO DI LEGGE</b>	<b>506</b>	<b>128</b>
Titolo	<i>Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale</i>	<i>Sistema educativo regionale di istruzione e formazione</i>
Iniziativa	Parlamentare	Parlamentare
Settore di intervento	Formazione professionale	Istruzione e formazione
Numero di articoli	24	42
Commissione competente	V	V

## STRUTTURA ED OGGETTO

Il disegno di legge n. 506 – 128/A recante “Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale” (noto dall’abbinamento di due disegni di legge entrambi di iniziativa parlamentare) intende riformare la materia della formazione professionale, in atto disciplinata dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 “Addestramento professionale dei lavoratori” che ancora oggi rappresenta la principale normativa di riferimento nel settore e che sconta tuttavia un mancato coordinamento con i più ampi poteri in materia attribuiti alle Regioni a seguito dell’approvazione della riforma costituzionale del 2001.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143 sono state previste le “norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale”, trasferendo all’Amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della Regione siciliana, dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale, nei quali risultano comprese le funzioni amministrative concernenti “i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionale, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.”.

Il disegno di legge mira a realizzare una maggiore integrazione tra formazione ed istruzione scolastica, anche alla luce della intervenuta riforma dei cicli scolastici, dove istruzione formazione professionale sono strettamente correlati tra di loro.

Particolarmente importanti nel contesto del provvedimento sono le regole di accreditamento e di individuazione dei percorsi formativi che prevedono l’acquisizione di qualifiche di vario livello EQF, in coerenza con il quadro normativo europeo.

Si ricorda che l’*European Qualification Framework* (EQF) costituisce “una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri” dell’Unione Europea, istituita dalla Raccomandazione n. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 23 aprile 2008, sostituita dalla Raccomandazione 22 maggio 2017, n. 189 relativa alla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

Il disegno di legge prevede percorsi differenziati di istruzione e formazione di cui si dirà nella scheda di lettura del presente dossier, demandando all’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale di disciplinare lo svolgimento dei corsi e di regolamentare le modalità di accesso ai percorsi stessi. Su tali atti è richiesto il parere della competente commissione legislativa dell’Ars.

Il disegno di legge individua inoltre azioni di orientamento formativo e al lavoro, percorsi di formazione in apprendistato, percorsi di formazione continua e permanente e percorsi di formazione per categorie e soggetti svantaggiati.

La proposta di legge coinvolge soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro, promuovendo la cooperazione con imprese ed università.

Fra le previsioni più interessanti quella della formazione regolamentata, nella quale rientrano i corsi obbligatori per l’accesso ad una professione in base alla normativa comunitaria, nazionale o regionale.

In tale settore è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale sia per lo svolgimento delle attività che per il rilascio delle certificazioni.

Il disegno di legge istituisce il Catalogo dell'offerta formativa al quale gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando proprie proposte formative. Per il funzionamento del catalogo si rinvia ad un decreto assessoriale.

Innovativa la parte che introduce il sistema dei cosiddetti voucher formativi individuali, personali o aziendali per il rimborso delle spese di iscrizione ai corsi di formazione professionale personalizzata.

Il fulcro del provvedimento è costituito dalla previsione dell'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. La disciplina per l'accreditamento viene rimessa a un apposito regolamento di esecuzione della legge, previo parere della competente commissione legislativa.

La proposta di legge stabilisce dei requisiti minimi per il personale docente del settore (diploma di laurea) e per gli istruttori pratici (qualifica professionale attinente alla materia della docenza e documentata esperienza). Viene inoltre previsto il registro dei formatori e del personale della formazione professionale ed il Comitato per le politiche regionali della formazione professionale.

Si rileva in ultimo che, stante l'importanza della materia e l'impatto che la stessa si prefigge di avere sul mercato del lavoro e sullo sviluppo, il legislatore ha inteso prevedere apposita clausola valutativa onde monitorarne gli effetti e valutarne l'efficacia.

In ordine agli specifici contenuti delle norme si rinvia alla scheda di lettura di seguito riportata.

**ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA****RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE  
COSTITUZIONALMENTE DEFINITE**

La materia della formazione professionale non rientra fra quelle espressamente enumerate agli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione, che elencano rispettivamente le materie di competenza legislativa esclusiva e quelle di competenza legislativa concorrente della Regione medesima; affine all'ambito di cui trattasi è tuttavia la materia della legislazione sociale e dei rapporti di lavoro, di cui al disposto dell'articolo 17, lettera f) dello Statuto che enuncia le materie di potestà legislativa concorrente della Regione nonché quella dell'istruzione media e universitaria di cui alla lettera d) dell'articolo 17 (potestà concorrente) mentre l'istruzione elementare è attribuita alla competenza esclusiva di cui all'articolo 14 lettera r) dello Statuto.

In forza di tali disposizioni statutarie la Regione ha legiferato anche in tema di istruzione e formazione professionale con una disciplina dei rapporti di lavoro e di apprendistato nonché di formazione professionale prevista dalla legge regionale n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni che ancora oggi rappresenta la più importante fonte normativa regionale in oggetto.

Dopo la riforma del titolo V e con la modifica dei criteri di ripartizione di competenza tra lo Stato e la Regione la materia della formazione professionale è demandata alla potestà legislativa residuale di queste ultime (ai sensi del comma 4 dello stesso art. 117 Cost.). Essa, infatti, non è ricompresa tra quelle di competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, comma 2 Cost., ed è esplicitamente esclusa dalla competenza legislativa concorrente Stato e delle Regioni in virtù del disposto dell'art. 117 comma 3, che, nell'assegnare alla competenza concorrente la materia dell'istruzione, testualmente recita "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale".

L'ampiezza della potestà legislativa regionale residuale (che viene considerata assimilabile a quella esclusiva dettata a favore delle regioni speciali), senz'altro sussistente anche per la Sicilia ai sensi della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 (applicazione anche alle Regioni a statuto speciale delle forme di autonomia più ampie attribuite alle Regioni ordinarie) apre pertanto nuovi spazi all'intervento normativo regionale, che ad oggi è stato assai limitato, fatta eccezione per la legge prima citata, di gran lunga precedente la legge costituzionale n. 3/2011, mentre da anni si attende una riforma ad ampio respiro del settore.

Va, tuttavia, tenuto presente che, stante la valenza del sistema di istruzione e formazione ed il ruolo che lo stesso riveste nel processo di sviluppo e di rilancio dell'economia, occorre considerare anche la competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, competenza di cui all'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione (si ricorda in proposito la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale" ed i successivi decreti legislativi citati nel paragrafo relativo alla normativa di interesse).

In ultimo le norme proposte sono coerenti con il quadro normativo esistente in materia europea, specie con riguardo ai sistemi ed ai metodi di certificazione e di qualificazione.

**NORMATIVA DI INTERESSE**

La disciplina dei rapporti di lavoro e quella della formazione professionale è stata interessata da parecchi interventi normativi dello Stato e delle altre Regioni, alcuni dei quali peraltro sono stati ben presenti nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della competente commissione legislativa e sono alla base dei disegni di legge originari presentati.

Per quanto riguarda la disciplina statale si segnala innanzitutto la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale" ed i successivi decreti legislativi:

- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53);

- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53).

In materia di apprendistato e di lavoro vanno inoltre considerati anche i decreti legislativi di seguito riportati:

- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni;

- decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche;

- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Per quanto riguarda la legislazione delle altre Regioni si ritiene di segnalare le seguenti leggi regionali, tutte successive al 2001, che hanno dettato organiche discipline del sistema di istruzione e formazione:

**Liguria**

L.R. 11 maggio 2009, n. 18

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

**Emilia Romagna**

L.R. 30 giugno 2011, n. 5

Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

**Lombardia**

L.R. 6 agosto 2007, n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.

## NOTE DESCRITTIVE DEL TESTO

### **Art. 1.**

#### ***Oggetto e ambito di applicazione***

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge definendo la formazione professionale uno strumento di politica attiva del lavoro e le relative iniziative un servizio di interesse pubblico e fa esplicito riferimento all'articolo 117 della Costituzione, commi 3 e 4 che inquadra la competenza in questione tra quelle assegnate alla potestà legislativa residuale delle Regioni. La norma si ricollega inoltre all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 che disciplina la clausola di maggior favore per le Regioni a statuto speciale.

L'art. 117, comma 3, Cost., esclude esplicitamente le materie «della istruzione e della formazione professionale» dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, demandandole, così, alla potestà legislativa residuale di queste ultime di cui comma 4 dello stesso art. 117 Cost.; ai sensi della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, la Regione siciliana gode quindi di competenza esclusiva nella materia *de qua*.

### **Art. 2.**

#### ***Sistema regionale della formazione professionale***

L'articolo 2 individua i percorsi che afferiscono alla formazione professionale, delineati poi nel dettaglio dall'articolo 4 e seguenti.

### **Art. 3.**

#### ***Principi e finalità del sistema***

L'articolo 3 individua gli obiettivi che la Regione persegue attraverso il sistema della formazione professionale.

### **Art. 4.**

#### ***Percorsi, qualifiche e diplomi***

L'articolo 4 disciplina ciascuna delle specifiche tipologie di percorsi di formazione professionale e le qualifiche ed i diplomi ad esse correlate.

Occorre premettere che si fa riferimento al sistema europeo di classificazione dei livelli di istruzione (EQF *European Qualification Framework*), riportato nell'appendice normativa del presente dossier.

I percorsi sono quindi così articolati:

- percorsi di formazione professionale di durata triennale (art. 2 comma 1 lett. a)): essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF; tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 85 del 15 giugno 2015;

- percorsi post qualifica (art. 2 comma 1 lett. b)): consentono il conseguimento del diploma professionale, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Hanno generalmente la durata di un anno;

- percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS (art. 2 comma 1 lett. c)): consentono il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; se i percorsi post diploma sono realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS) (art. 2 comma 1 lett. d)) consentono il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V livello EQF. I percorsi post diploma sono frutto della collaborazione tra scuole, enti di formazione professionale, Università e imprese;

- integrazione di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso a corsi ITS o universitari (art. 2 comma 1 lett. e)): l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro 180 giorni dall'approvazione della legge in commento, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con decreto, le modalità per lo svolgimento dell'anno integrativo di quanti, in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS.

Parimenti ed entro lo stesso termine, l'Assessore, d'intesa con la Conferenza regionale dei Rettori (CRUS) e sentito l'Ufficio scolastico regionale (USR), regolamenta, con proprio decreto, le modalità di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o con qualifica equivalente ai corsi universitari.

I predetti decreti assessoriali sono sottoposti al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

- azioni di orientamento formativo e al lavoro (art. 2 comma 1 lett. f)): sono finalizzate a sostenere, sin dalla scuola secondaria di primo grado, i processi decisionali orientati alla scelta dei percorsi formativi, onde prevenire il fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari;

- percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo (art. 2. comma 1 lett. g)): hanno l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani e degli adulti facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro;

- percorsi formativi in apprendistato (art. 2. comma 1 lett. h)): sono rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e consentono di acquisire, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i., la qualifica o il diploma professionale, nonché il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (ITS). La regolamentazione dei suddetti percorsi compete alla Regione, che, nel merito, può promuovere percorsi sperimentali ed adottare un apposito Catalogo regionale. La Regione promuove, altresì, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i, i percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca sono riservati ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso dei requisiti previsti al citato art. 45 del D.L.gs. 81/2015. Le modalità di accesso ai predetti percorsi in apprendistato e le modalità attuative sono stabilite con apposito provvedimento del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale e, limitatamente al praticantato ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro;

- percorsi di formazione continua e permanente per adulti (art. 2 comma 1 lett. i)): rivolti a soggetti occupati e inoccupati che vogliono migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del lavoro nel rispetto del principio del Lifelong Learning, così come disciplinati dall'articolo 10 della presente legge;

- percorsi per le categorie svantaggiate (art. 2 comma 1 lett. j)): volti a favorire l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei destinatari.

Si prevede altresì che la Regione incentivi e disciplini i tirocini estivi di orientamento professionale, per studenti di scuole e università, da svolgere in aziende ed enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

### **Art. 5.**

#### ***Competenze e certificazioni***

L'articolo 5 disciplina le competenze e le certificazioni correlate a ciascuno dei percorsi di cui all'articolo 2 stabilendo che le competenze si riferiscono, di norma, e salvo diverse disposizioni di legge alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché della certificazione delle stesse della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze formali, informali e non formali.

Le attestazioni sono le seguenti e sono definite al comma 2 dell'articolo 5:

- qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IFP e al repertorio dei profili professionali regionali. È referenziata al II o III livello EQF;

- specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

- diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei Diplomi professionali della IeFP. È referenziato al IV livello EQF;

- abilitazione e idoneità: certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF.

- attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di specifiche competenze che non prevedono come esito il formale conseguimento di una qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate al livello EQF.

Si prevede che le azioni di cui al sistema regionale delle formazione professionale siano avviate in concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado.

### **Art. 6.**

#### ***Percorsi di istruzione e formazione professionale***

L'articolo 6 disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di secondo ciclo.

### **Art. 7.**

#### ***Formazione tecnica superiore***

L'articolo 7 disciplina i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di Istruzione tecnica superiore (ITS), che si inseriscono nel sistema nazionale dell'Istruzione superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati.

### **Art. 8.**

#### ***Formazione regolamentata***

L'art. 8 disciplina la formazione regolamentata prevedendo che i corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macro-tipologia formativa "formazione continua e permanente" ai sensi della normativa regionale vigente (quale, posto che riformiamo il sistema; regolamenti? si può cassare?)

L'autorizzazione regionale rilasciata dal Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge.

L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con decreto la durata, i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale.

Sono esclusi i corsi di formazione regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati e regolamentati in via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale.

Gli esami finali per l'ottenimento dei diplomi di tecnico, qualora previsto dalla normativa di settore e di riferimento, sono disciplinati affinché possano rilasciare anche la relativa abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Il riferimento alla direttiva comunitaria contenuto al primo comma dell'articolo 8 andrebbe riformulato al fine di delineare più correttamente il ruolo della direttiva nel sistema delle fonti della materia de qua.

### **Art. 9.**

#### ***Tirocini ordinistici***

L'articolo 9 concerne i tirocini ordinistici e statuisce che la Regione sostenga i periodi di praticantato obbligatorio o esperienze di tirocini professionalizzanti non obbligatori che costituiscono per i beneficiari azioni atte a favorire le scelte professionali e l'inserimento nel mercato del lavoro.

Non è chiara la portata applicativa della norma: in specie non si comprende in che modo la Regione sostenga i tirocini ordinistici e che valore abbiano questi nel sistema della formazione professionale delineato dalla legge in commento.

**Art. 10.**

***Formazione continua e permanente***

L'articolo prevede che la Regione promuova la formazione continua e permanente, anche su richiesta delle imprese e anche mediante attestazioni di qualità di corsi ed attività formative autofinanziati ad accesso libero in e-learning e corsi MOOC.

Andrebbe chiarito se le iniziative possano svolgersi a prescindere da una richiesta delle imprese.

Occorre specificare cosa si intenda con l'acronimo MOOC (Massive Open Online Courses).

**Art. 11.**

***Catalogo regionale dell'offerta formativa***

La norma introduce l'istituzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa, che dovrà essere volta ad accrescere l'occupabilità della popolazione in età lavorativa attraverso l'aggiornamento di conoscenze, abilità e competenze, finalizzato alla riqualificazione delle competenze e al conseguimento di qualifiche professionali in un'ottica di rafforzamento delle specificità dell'economia siciliana. Si tratta di uno strumento di semplificazione che consente agli organismi accreditati di presentare le proprie proposte formative e facilitare il flusso di informazioni tra gli erogatori del servizio e gli utenti.

**Art. 12.**

***Modalità di accesso ai percorsi***

Si prevede al comma 1 l'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione, che disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.lgs. 13/2013.

Al comma 3 si introducono forme di premialità per gli organismi formativi che raggiungano determinati livelli di efficienza.

Ai successivi commi si introduce lo strumento del voucher per avere accesso ai percorsi, ad esclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore ai 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo e dei percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale.

Attraverso i voucher l'utente potrà avere il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a un corso di formazione. Viene prevista a carico della Regione un'attività di monitoraggio nell'utilizzo corretto dei voucher. E, inoltre, il voucher viene preferito come mezzo di accesso ai percorsi per i corsi la cui durata complessiva sia inferiore alle 200 ore.

**Art. 13.**

***Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale***

Individua la platea dei soggetti del sistema di formazione, ovvero enti pubblici e privati accreditati alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Al fine di rendere conoscibile

tale elenco è istituito l'albo dei soggetti accreditati. L'iscrizione allo stesso è *condicio sine qua non* per ottenere l'abilitazione all'erogazione dei servizi.

### **Art. 14.**

#### ***Modalità di accreditamento***

L'articolo individua le modalità per ottenere l'accreditamento rinviando ad un regolamento di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Regione.

Si prevede un elenco dei soggetti accreditati approvato ed aggiornato con decreto del dirigente generale del dipartimento dell'istruzione.

Il comma 4 prevede forme di collaborazione con i fondi interprofessionali.

### **Art. 15.**

#### ***Formatori e personale dipendente***

L'articolo detta le modalità di reclutamento dei formatori e del personale che opera nel settore della formazione professionale.

Il comma 5 istituisce per finalità di ricognizione un registro dei formatori, a cui vengono iscritti di diritto i soggetti di cui l'albo dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/1976. Per tali soggetti fino al 2025 continua ad applicarsi la previsione secondo la quale gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, a tale personale.

Quest'ultimo personale dovrà confermare la propria iscrizione all'albo a pena di decadenza. E per mantenere l'iscrizione all'albo il personale dovrà partecipare a corsi di aggiornamento.

Si segnala che al comma 8 viene introdotta la possibilità per i lavoratori ex sportellisti di partecipare ai corsi di aggiornamento qualora siano in possesso dei requisiti per svolgere funzioni di tutoraggio e di docenza.

### **Art. 16**

#### ***Sistema di certificazione***

La norma disciplina il sistema di certificazione nell'ambito delle competenze regionali, al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

### **Art. 17.**

#### ***Comitato per le politiche regionali della formazione professionale***

L'articolo istituisce il Comitato per le politiche regionali della formazione professionale con funzioni consultive le cui modalità attuative sono demandate ad un successivo decreto che l'Assessore regionale per l'istruzione dovrà adottare.

La norma pur istituendo un organo non comporta spese, atteso che i compiti saranno svolti a titolo gratuito.

**Art. 18.**

***Programmazione del sistema regionale della formazione professionale***

Affida all'assessore competente l'aggiornamento annuale della programmazione ed il monitoraggio sull'attuazione in collaborazione con il Comitato per le politiche regionali della formazione professionale.

**Art. 19.**

***Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale della formazione professionale***

Introduce la clausola valutativa per la periodica valutazione del sistema della formazione professionale, attribuendo all'Assessore il compito di individuare ed adottare gli strumenti idonei per la valutazione della qualità dell'offerta formativa.

**Art. 20.**

***Sistema informativo***

Disciplina le modalità attuative del sistema informativo per creare idonee misure di semplificazione nella trasmissione dati nelle pubbliche amministrazioni.

**Art. 21.**

***Formazione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione***

Si propone di realizzare a regime corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione.

**Art. 22.**

***Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale***

Prevede nell'ambito dell'assessorato regionale dell'istruzione la costituzione di due distinti dipartimenti regionali: il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio e il Dipartimento della formazione professionale.

La norma prevede, altresì, che i dipartimenti suddetti operino nelle materie di relativa competenza in base alle vigenti disposizioni di riferimento e rinvia alle procedure di cui all'articolo 11 comma 2 della legge regionale n. 20/2003 ai fini dell'articolazione organizzativa delle rispettive strutture e della specificazione delle funzioni alle stesse attribuite.

Sarebbe opportuno rinviare esplicitamente ad apposita modifica al regolamento di organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione regionale onde fissare le competenze di ciascuno dei dipartimenti interessati.

Si segnala che il riferimento al D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 va corretto con quello al D.P.reg. 27 giugno 2019, n. 12.

L'articolo provvede ad individuare la copertura finanziaria aggiuntiva derivante dall'assegnazione del nuovo incarico di Dirigente generale, rinviando alle misure previste nell'ambito della missione 1, programma 10, capitolo 212019, non determinando però nel contempo la necessaria quantificazione dell'onere.

### **Art. 23.**

#### ***Finanziamento del sistema di formazione***

Prevede le fonti di finanziamento del sistema della formazione professionale, indicate nei fondi nel PO 2014-2020 FSE nonché nella missione 4, programma 6, capitoli 373554 e 373555 del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e nell'ambito delle risorse disponibili.

Si prevede altresì che per le finalità della presente legge possano essere, altresì, destinati i fondi SIE.

### **Art. 24.**

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

La norma disciplina le disposizioni transitorie e finali prevedendo l'abrogazione della legge regionale n. 24 del 1976, ma il terzo comma fa salve le leggi speciali in materia.

Proprio il comma 3 merita di un approfondimento, sarebbe, infatti, auspicabile elencare le norme la cui efficacia resta salva, altrimenti non essendo espressamente abrogate, restano comunque efficaci ciò potrebbe comportare problemi di coordinamento con la nuova normativa.